

BGer 8F 12/2017 vom 24. November 2017

Bundesgericht, 2017-11-24, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_8F_12_2017

FR: TF 8F 12/2017 du 24 novembre 2017

IT: TF 8F 12/2017 del 24 novembre 2017

Regeste

Assicurazione contro gli infortuni (rendita di invalidità) | Assicurazione contro gli infortuni

Erwägungen

E. 1.1

A norma dell' art. 29 cpv. 3 Cost. chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Analogamente, come si è già illustrato nel decreto del 27 settembre 2017, l' art. 64 cpv. 1 LTF stabilisce questo principio. Contrariamente all'opinione più volte ribadita dall'istante, l'indigenza in quanto tale non è ancora sufficiente per la concessione dell'assistenza giudiziaria. Il gratuito patrocinio è un diritto condizionato ed entra in linea di conto solo se la controversia non sembra priva di possibilità di successo, aspetto che nel caso in rassegna non è stato ritenuto adempiuto.

E. 1.2

Per prassi invalsa, come è già stato in parte indicato nel decreto del 27 ottobre 2017 (punto B.b), una decisione incidentale relativa al rifiuto dell'assistenza giudiziaria è dotata della forza di cosa giudicata formale, ma non materiale. L'interessato può presentare una domanda di revisione (nel caso in cui dovessero ricorrere i motivi procedurali di cui agli art. 121 segg. LTF) o una domanda di riconsiderazione se le circostanze sono mutate dal momento dell'emanazione della decisione. Il ricorrente potrebbe altresì presentare una nuova domanda per fatti o mezzi di prova sorti dopo l'emissione della decisione sull'assistenza giudiziaria (fra tanti sentenze 4A_79/2014 del 15 ottobre 2014 consid. 1.3; 5A_430/2010 del 13 agosto 2010 consid. 2.4 e decreto 6B_659/2017 del 12 luglio 2017 consid. 2). L'istante con i suoi scritti si limita a voler ridiscutere liberamente il decreto del 27 settembre 2017, ma non evoca in alcuna maniera un cambiamento di circostanze. Le sue critiche cadono quindi nel vuoto.

E. 2

Non essendo stato versato l'anticipo richiesto nei due termini impartiti, la domanda di revisione contro la sentenza 8C_805/2015 difetta di un presupposto processuale e pertanto sfugge a ogni esame di merito (art. 62 cpv. 3 LTF). Un'ultima proroga del termine non entra in linea di considerazione, poiché l'istante non solo non ha sollevato e motivato alcun motivo di riconsiderazione, ma nemmeno ha chiesto una dilazione o un pagamento a rate (decreti 8C_947/2015 del 14 marzo 2016; 4A_89/2010 del 19 ottobre 2010 consid. 4.3 e 1P.384/1998 del 9 settembre 1998). Del resto, difendendo il proprio interesse personale e pecuniario (cure mediche e indennità giornaliera), non ricorrono in ogni modo i motivi particolari, che devono essere valutati in maniera molto restrittiva, per rinunciare a pretendere il pagamento di un anticipo spese (art. 62 cpv. 1 LTF).

E. 3

Ne segue che sia la domanda di riconsiderazione del decreto del 27 settembre 2017 sia la domanda di revisione sono inammissibili. In via del tutto eccezionale e per l'ultima volta si prescinde dalla riscossione di spese (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF). L'istante è già avvertito sin d'ora che ulteriori atti relativi alla revisione di questa sentenza saranno senz'altro soggetti a spese.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.